



COMUNE DI AURONZO DI CADORE
Provincia di Belluno

NORME EDILIZIE e URBANISTICHE

1	Zonizzazione	3
2	Zone residenziali e loro destinazione	4
3	Zone "R"	5
4	Zone "E"- "EP"	6
5	Zone "T"	7
6	Zone "MC"	8-9
7	Zone "MA"	10-11
8	Zone "SP"	12
9	Zone "SM"	13
10	Zone "SI"	14
11	Zone "SIN"	15-16
12	Zone "SA"	17
13	Zone "SS"	18-19
14	Zone "SC"	20
15	Zone "ST"	21
16	Zone "SVP"	22
17	Attuazione del P.R.G.-Piani esecutivi	23
18	Indici di fabbricazione	24
19	Superficie fondiaria corrispondente	25
20	Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici	26
21	Abrogato	
22	Forma, orientamento e materiali delle coperture; sporgenze	27
23	Colorazioni esterne	28
24	Impiego del legno	29
25	Pubblicità e affissioni	30
26	Zone "VV"	31
27	Aree riservate per destinazione a Parco Naturale	32
28	Viabilità di P.R.G. e piani di lottizzazione	33
29	Recinzioni e sistemazioni esterne	34
30	Vincolo forestale idrogeologico	35
31	Protezione della vegetazione e dell'ambiente naturale	36
32	VA-Vincolo ambientale	37
33	Comprensori a vincolo di piano esecutivo	38
34	Prescrizione spazi per parcheggio	39
35	Cave di sabbia, ghiaia e pietrame	40
36	Zone di rispetto stradale	41
37	Poteri di deroga	42
38	Tutela dell'Ambiente e del Paesaggio	43

Ciascuna zona comporta ed ammette solo gli specifici tipi edilizi ad essa assegnati, espressi con diversa grafia sulle tavole di P.R.G. e l'osservanza dei vincoli di particolari prescrizioni (precisate negli articoli seguenti) sia che trattisi di nuove costruzioni, come di restauri, ampliamenti di edifici e recinzioni.

Le zone vincolate ai fini della destinazione a zone speciali devono conservare lo stato attuale fino a quando non saranno occupate per i fini previsti.

La suddetta zonizzazione è contenuta nei sottoelencati elaborati di Piano Regolatore Generale, che esprimono graficamente anche tutte le altre prescrizioni relative all'assetto territoriale del Comune di Auronzo di Cadore, e di cui gli articoli seguenti fanno parte integrante:

	DISEGNO N.	Scala I:
AZZONAMENTO E VIABILITA' Planimetria generale	188-189	10.000
AZZONAMENTO E VIABILITA' Planimetria-zona Auronzo	190	2.000
AZZONAMENTO E VIABILITA' Planimetria-zona Misurina	191	2.000
AZZONAMENTO E VIABILITA' Planimetria-zona Federavecchia	192	2.000
AZZONAMENTO E VIABILITA' Planimetria-zona Alta Valle Ansiei	193	2.000
AZZONAMENTO E VIABILITA' Planimetria-zona Cima Gogna	194	2.000

Art.2

Zone residenziali e loro destinazione

Le zone residenziali, comprendenti:

- a) Zone rade (sigla "R")
- b) Zone estensive (sigla "E"- "EP")
- c) Zone semiestensive (sigla "T")

dovranno di norma, essere destinate ad abitazioni.

In esse tuttavia potranno essere consentiti gli insediamenti di quelle attività che non contrastano con il carattere residenziale della zona, e cioè in particolare:

- 1) Negozi e pubblici esercizi
- 2) Studio professionali e commerciali
- 3) Alberghi e pensioni
- 4) Autorimesse private
- 5) Laboratori a carattere artigianale, non rumorosi, non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, aventi un ristretto numero di dipendenti.

Art.3

ZONA "R" (zona residenziale di tipo rado)

In questa zona possono essere consentiti gli insediamenti di quelle attività che non contrastano con il carattere residenziale della zona e cioè in particolare:

- 1) Negozi e pubblici esercizi;
- 2) Studi professionali e commerciali;
- 3) Alberghi e pensioni;
- 4) Autorimesse private;
- 5) Laboratori a carattere artigianale, non rumorosi, non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, aventi un ristretto numero di dipendenti.

Le zone "R", destinate ad edilizia residenziale di tipo rado, sono indicate nelle tavole di azzonamento del P.R.G. col contorno celeste e la sigla.

In tali zone la fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

INDICE DI COPERTURA	12%
SUPERFICIE MASSIMA	200 mq
ALTEZZA MASSIMA	5,80 ml
VOLUME MASSIMO	1000 mc
INDICE DI FABBRICABILITA'	0,50 mc/mq
LOTTO MINIMO	800 mq
DISTANZA DALLE STRADE PRINCIPALI (7,50 ml nel caso di strade di larg. superiore a 7,00 ml)	Minimo 6,00 ml
DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	Minimo 5,00 ml
DISTACCHI TRA GLI EDIFICI	Minimo 10,00 ml
DIMENSIONI PLANIMETRICHE LIMITE	Max.16,00 x 12,50 ml Min.8 x 8 ml (8 x 6 ml solo nel caso di edifici a piano unico)
NUMERO MASSIMO DI ALLOGGI PER EDIFICIO	nr.3

In tali zone, ove non esistano o siano carenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria (Legge 846/1964), l'edificazione è subordinata al preventivo Piano di Lottizzazione Convenzionato.

La predisposizione di un piano di lottizzazione convenzionato è comunque obbligatoria qualora la zona omogenea interessata sia edificata per una percentuale inferiore al 60% della capacità edificatoria massima prevista dal P.R.G..

Art.4

Zona "E"- "EP" (zone residenziali di tipo estensivo)

In questa zona possono essere consentiti gli insediamenti di quelle attività che non contrastano con il carattere residenziale della zona e cioè in particolare;

- 1) negozi e pubblici esercizi;
- 2) studi professionali e commerciali;
- 3) alberghi e pensioni;
- 4) autorimesse private;
- 5) laboratori a carattere artigianale, non rumorosi, non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, aventi un ristretto numero di dipendenti.

Le zone "E", destinate ad edilizia residenziale di tipo estensivo sono indicate nelle tavole di azionamento del P.R.G.col contorno giallo e la sigla.

In tali zone la fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

INDICE DI COPERTURA	20%
SUPERFICIE MASSIMA	200 mq
ALTEZZA MASSIMA	5,80 ml
VOLUME MASSIMO	1500 mc
INDICE DI FABBRICABILITA'	1,00 mc/mq
LOTTO MINIMO	700 mq
DISTANZA DALLE STRADE PRINCIPALI (7,50 ml nel caso di strade di larg. superiore a 7,00ml)	Minimo 5,00 ml
DISTACCHI DAI CONFINI DI PROPRIETA'	Minimo 5,00 ml
DISTACCHI FRA GLI EDIFICI	Minimo 10,00 ml
DIMENSIONI PLANIMETRICHE LIMITE	Max. 16 x 12,5 ml Min. 10 x 10 ml

In tali zone, ove non esistano o siano carenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Legge 847/1964), l'edificazione è subordinata al preventivo piano di Lottizzazione Convenzionato.

La predisposizione di un piano di lottizzazione convenzionato è comunque obbligatoria qualora la zona omogenea interessata sia edificata per una percentuale inferiore al 60% della capacità edificatoria massima prevista dal P.R.G..

Art.5

Zona "T" (zona residenziale di tipo semintensivo)

In questa zona possono essere consentiti gli insediamenti di quelle attività che non contrastano con il carattere residenziale della zona e cioè in particolare:

- 1) negozi e pubblici esercizi
- 2) studi professionali e commerciali;
- 3) alberghi e pensioni;
- 4) autorimesse private;
- 5) laboratori a carattere artigianale, non rumorosi, non molesti, non recanti pregiudizi all'igiene e al decoro, aventi un ristretto numero di dipendenti.

Le zone "T", destinate ad edilizia residenziale di tipo semintensivo sono indicate nelle tavole di azionamento del P.R.G. col contorno arancione e la sigla.

In tali zone la fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

INDICE DI COPERTURA	25%
SUPERFICIE MASSIMA	260 mq
ALTEZZA MASSIMA	6,60 ml
VOLUME MASSIMO	1.800 mc
INDICE DI FABBRICABILITA'	1,50 mc/mq
DISTANZA DALLE STRADE PRINCIPALI (7.50 ml nel caso di strade con larg. sup a 7,00ml)	Minimo 5,00 ml
DISTACCHI DAI CONFINI DI PROPRIETA'	Minimo 5,00 ml
DISTACCHI TRA GLI EDIFICI	Minimo 10,00 ml
DIMENSIONI PLANIMETRICHE LIMITE	Max.18 x 14,5 ml Min. 10 x 10 ml

In tali zone, ove non esistano o siano carenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria (Legge 846/1964), l'edificazione è subordinata al preventivo Piano di Lottizzazione Convenzionato.

La predisposizione di un piano di lottizzazione convenzionato è comunque obbligatoria qualora la zona omogenea interessata sia edificata per una percentuale inferiore al 60% della capacità edificatoria massima prevista dal P.R.G..

Art.6

Zona "MC" (destinate ad edilizia di tipo misto)

Tali zone dovranno di norma essere destinate, oltre alle abitazioni e alle attrezzature consentite dall'art.2 per le zone residenziali a:

- 1) Edifici per spettacoli;
- 2) Luoghi di divertimento e svago;
- 3) Ambulatori medici;
- 4) Autorimesse pubbliche;
- 5) Uffici pubblici e privati;
- 6) Altre attrezzature di pubblica utilità

Viene fatta esclusione di impianti industriali e di attività artigianali rumorose o comunque moleste.

All'interno di tali zone sono individuate negli elaborati di P.R.G. le principali aree per attrezzature commerciali; negli eventuali interventi di trasformazione e rifacimento in queste aree i piani terreni dovranno comunque essere riservati a destinazione commerciale.

In tali zone si dovrà intervenire di norma, mediante piani esecutivi (Piani Particolareggiati o Lottizzazioni Convenzionate), redatti nel rispetto dei caratteri insediativi di preesistenza e con densità edilizia territoriale non superiore a 2,5 mc/mq.

Le distanze dalle strade, i distacchi reciproci tra i fabbricati e i limiti dimensionali degli interventi fabbricativi saranno fissati in sede di redazione degli strumenti urbanistici di dettaglio.

L'altezza degli edifici di nuova costruzione o di rifacimento, non dovrà comunque superare l'altezza massima degli edifici esistenti entro le zone interessate o nelle zone "MC" immediatamente adiacenti.

Potranno anche essere ammessi singoli interventi fabbricativi di saturazione, purché rispettino le seguenti prescrizioni:

DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA

Per interventi edilizi diretti max. 2,0 mc/mq

Per interventi con piani urbanistici attuativi max. 2,5 mc/mq

ALTEZZA MASSIMA 9,60 ml

e comunque non superiore a quella degli edifici circostanti

Il numero dei piani abitabili deve essere in conformità ai fabbricati posti ai confini ed alla tipologia esistente nella zona.

DISTANZA DALLE STRADE:

DI LARGHEZZA INFERIORE AI 7,00 ML	5,00 ml
DI LARGHEZZA SUPERIORE AI 7,00 ML	7,50 ml
DISTACCHI TRA PARETI FINESTRATE E PARETI DI EDIFICI ANTISTANTI	10,00 ml
DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA'	5,00 ml
VOLUME MASSIMO	2000 mc
DIMENSIONI PLANIMETRICHE LIMITE	max. 16 x 18,50 ml

In sede di restauro dei fabbricati esistenti, accertata la necessità dei servizi igienici connessa alle esigenze abitative e per una sola volta dall'approvazione del piano, è ammessa una volumetria complessiva maggiore della preesistente non superiore al 10%.

Per la zona "MC" 19 è obbligatoria la predisposizione di un Piano di Recupero convenzionato ai sensi delle vigenti normative con densità edilizia territoriale non superiore a 3.10 mc/mq; una quota di volumetria pari al minimo ad 1/3 della volumetria complessiva dovrà essere destinata ad attività di carattere ricettivo - alberghiero.

Art.7

Zona "MA" (destinata a residenza ed artigianato)

In tali zone sono ammessi fabbricati per attività artigiane e attività piccolo industriali, purché non producano inquinamento alle acque o all'atmosfera.

Sono anche ammessi fabbricati ad uso prevalentemente residenziale, purché la destinazione dei piani terra sia riservata in massima parte a botteghe artigiane o attività produttive in genere.

La fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

LOTTO MINIMO	700 mq
INDICE DI COPERTURA	20%
ALTEZZA MASSIMA	6,20 ml
VOLUME MASSIMO	1.600 mc
INDICE DI FABBRICABILITA'	1,00 mc/mq
DISTANZA DALLE STRADE PRINCIPALI (7,50 ml nel caso di strade di larg. superiore a 7,00ml)	Minimo 5,00 ml
DISTANZE DAI CONFINI INTERNI	Minimo 5,00 ml
DISTACCHI DAGLI EDIFICI	Minimo 10,00 ml
SUPERFICIE MASSIMA	200 mq
DIMENSIONI PLANIMETRICHE LIMITE	Max. 16 X 12,5 ml

Per i soli fabbricati a destinazione mista residenziale/artigianale con il limite massimo di 100 mq. netti ad uso abitativo per ogni 100 mq. netti dedicati ad uso produttivo si hanno, in deroga a quanto stabilito precedentemente, i seguenti parametri:

SUPERFICIE MASSIMA	296 mq
DIMENSIONI PLANIMETRICHE LIMITE	Max. 18,50 x 16,00 ml
ALTEZZA MASSIMA	6,60 ml
VOLUME MASSIMO	1.900 mc

Per tali fabbricati il rilascio della relativa concessione edilizia sarà subordinato alla costituzione di un vincolo ventennale, registrato e trascritto, di destinazione d'uso sulla parte a destinazione produttiva.

In tali zone, ove non esistano o siano carenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Legge 847/1964), l'edificazione è subordinata al preventivo piano di Lottizzazione Convenzionato.

La predisposizione di un piano di lottizzazione convenzionato è comunque obbligatoria qualora la zona omogenea interessata sia edificata per una percentuale inferiore al 60% della capacità edificatoria massima prevista dal P.R.G..

Per la zona MA 106 è obbligatoria la predisposizione di un piano di lottizzazione convenzionato ai sensi delle vigenti normative.

Art.8

Zona "SP" (destinata ad attrezzature di interesse pubblico)

In tale zona, destinata ad accogliere attrezzature di carattere religioso, alberghiero, commerciale, oltre ad uffici, servizi vari ed altre attrezzature d'interesse pubblico e già parzialmente occupata per i fini su indicati, la progettazione urbanistica dovrà avere carattere unitario.

La fabbricazione sarà regolata da norme edilizie che saranno precisate in sede di piano particolareggiato di esecuzione.

Per dare un indirizzo a tali interventi di pianificazione, vengono fissate, in sede di Piano Regolatore Generale, le seguenti norme:

ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI	
RISPETTO ALLA STRADA PRINCIPALE	12,00 ml
SUPERFICIE COPERTA	40%
INDICE DI FABBRICABILITA'	3,00 mc/mq

Gli indici su riportati sono da intendersi riferiti alla superficie intera del comprensorio.

Art.9

Zone "SM" (destinate a colonie montane e simili)

In tali zone possono sorgere, oltre ad edifici propriamente destinati a colonie montane, anche centri di istruzione e di ricerca, case di riposo od altre particolari attrezzature con destinazione simile.

Possono altresì trovar posto edifici residenziali direttamente connessi a tali attrezzature.

La fabbricazione in tali zone è vincolata alle norme seguenti:

AREA COPERTA	15%
INDICE DI FABBRICABILITA'	0,50 mc/mq

Il distacco tra gli edifici e la distanza dalle strade dovranno rispettare le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968 – N.1444.

Art.10

Zona "SI" (destinate ad attrezzature scolastiche)

In dette zone sono ammessi soltanto i fabbricati e le attrezzature attinenti alla scuola, comprese le eventuali abitazioni per il personale di custodia.

Per i fabbricati scolastici, oltre ad ottemperare alle prescrizioni delle vigenti leggi sull'edilizia scolastica, si dovrà rispettare il rapporto minimo tra superfici coperte e scoperte di un terzo.

Art.11

Zona "SIN" (destinate ad attività industriali)

Tali zone sono destinate ad accogliere impianti per attività industriali ed artigiane e depositi di materiale da costruzione.

Le abitazioni dovranno essere limitate esclusivamente a quelle eventualmente necessarie per il personale di custodia o per i proprietari dei laboratori artigiani (al massimo un alloggio per attività produttiva).

La fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

INDICE DI COPERTURA	33%
DISTANZA DALLE STRADE	8,00 ml
ALTEZZA MASSIMA	8,00 ml
Con l'esclusione di depositi di legname od altro prive di chiusure ai lati, per i quali resta fissata l'altezza di 12,00 ml.	
DISTANZA DAI CONFINI	5.00 ml

Il distacco tra gli edifici e la distanza dalle strade dovranno comunque rispettare le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968 – N.1444.

Altezze maggiori saranno consentite solo per opere accessorie e impianti necessari all'attività produttiva (come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino una superficie superiore al 10% dell'intera superficie coperta.

Nelle tavole di azionamento del P.R.G. sono indicati , con apposito simbolo grafico, gli allineamenti previsti per i corpi di fabbrica.

All'interno di ogni nuovo insediamento industriale nelle zone definite dal presente articolo dovrà essere riservata ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggio (escluse le sedi viarie) una superficie non inferiore al 10% dell'area complessiva (secondo il disposto dell'art.5 del D.M. 2 aprile 1968).

Vi sono ammesse solo lavorazioni industriali connesse alle attività tradizionali della valle (occhialerie, industrie del legno, imprese edilizie, ecc.)

Non sono ammesse attività industriali che determinano inquinamento all'ambiente circostante.

In tali zone, ove non esistano opere di urbanizzazione primaria o secondaria (Legge 846/1964), l'edificazione è subordinata al preventivo Piano di Lottizzazione Convenzionato.

La predisposizione di un piano di lottizzazione convenzionato è comunque obbligatoria qualora la zona omogenea interessata sia edificata per una percentuale inferiore al 60% della capacità edificatoria massima prevista dal P.R.G..

La zona denominata SIN 102 sarà sottoposta obbligatoriamente a Piano Urbanistico Attuativo e la sua realizzazione è possibile solo dopo che siano state attuate le altre zone SIN per almeno il 70% della loro capacità insediativa.

Per la zona SIN 110 è obbligatoria la predisposizione di un piano di lottizzazione convenzionato ai sensi delle vigenti normative.

All'interno della zona SIN 106bis è possibile la sola destinazione d'uso a piazzali, anche previo livellamento e modifica della quota attuale di campagna.

Potranno essere depositati materiali, manufatti, mezzi d'opera e quant'altro necessario alla conduzione dell'attività imprenditoriale nei lotti 8 e 9 individuati nel P.d.L. approvato con delibera consigliere nr.42 del 09.05.1997 nel rispetto della vigente normativa.

Non è consentita alcuna forma di edificazione.

In caso di interventi edilizi su fabbricati esistenti posti nella fascia di rispetto stradale prospiciente la zona SIN 108 e comunque al di sotto delle distanze di rispetto in vigore, non dovranno essere modificate in alcun modo le distanze minime acquisite riferite al fronte più avanzato della costruzione. Potranno essere presi in considerazione esclusivamente eventuali arretramenti dei corpi edilizi esistenti.

Per tutte le zone SIN, l'indice di copertura è aumentato al 50%, dove tale maggiorazione è utilizzabile nella misura eccedente gli indici in vigore del 33% e 40% (per zona SIN 3), esclusivamente per l'insediamento e conduzione di attività legate alla lavorazione del legname (segherie e depositi di legname).

Art.12

Zona "SA" (destinate ad attrezzature connesse ad attività agricole e simili)

Vi sono consentite costruzioni ed installazioni connesse all'allevamento zootecnico, come stalle, centri lattieri e caseari, nonché centri di trasformazione di prodotti agricoli o forestali.

La fabbricazione dovrà rispettare i seguenti indici:

AREA COPERTA	15%	
INDICE DI FABBRICABILITA'	Max.	0,80
mc/mq		
ALTEZZA MASSIMA	7,00 ml	

La distanza minima dai confini è stabilita in 20 ml.

La distanza dalle strade dovrà rispettare le prescrizioni del D.M. 01.04.68.

La zona denominata SA 250 sarà sottoposta obbligatoriamente a Piano Urbanistico Attuativo.

La sua realizzazione è possibile solo dopo che siano state attuate le altre zone SA per almeno il 70% della loro capacità insediativa.

Art.13

Zona "SS" (zone sportive)

In tali zone sono ammesse soltanto le costruzioni indispensabili per le esigenze tecniche connesse alla specifica destinazione.

Le installazioni fisse devono essere contenute entro i seguenti indici:

AREA COPERTA	3%
INDICE DI FABBRICABILITA'	0,2 mc/mq

Particolare accorgimento va usato per i movimenti di terra, affinché questi non interrompano vistosamente la plastica preesistente del terreno.

Per destinazioni sportive particolari, vale a dire per le zone:

SS 4	Destinata ad ospitare attrezzature per il gioco del calcio, atletica, pallacanestro, tennis, ecc.;
SS 102	
SS 103	
SS 104	Destinate ad ospitare attrezzature balneari;

Sono fissati i seguenti valori limite:

AREA COPERTA	8%
INDICE DI FABBRICABILITA'	0,50 mc/mq

Per la zona:

SS 105	Destinata ad accogliere lo stadio del ghiaccio e la piscina coperta, oltre ai campi da tennis esistenti;
--------	--

Sono fissati i seguenti valori limite:

AREA COPERTA	25%
INDICE DI FABBRICABILITA'	1,00 mc/mq

Per la zona SS 200 è ammessa la realizzazione di impianti di risalita con annesso strutture accessorie quali:

- Stazione di partenza e arrivo;
- Spazi di sosta e parcheggio;
- Attrezzature di ristoro;
- Locali per uffici, deposito e noleggio sci, ecc.;
- Altre funzioni direttamente connesse alla pratica dello sci.

La volumetria massima ammissibile (con esclusione delle stazioni di partenza ed arrivo e locali accessori) è fissata in 5.000 mc.

Gli impianti di risalita e le piste potranno estendersi a monte delle zone perimetrata nelle tavole del P.R.G. ed occupare parte delle zone VV adiacenti.

L'intervento è subordinato alla redazione di un piano urbanistico attuativo esteso a tutta l'area perimetrata nella tav. 192 del P.R.G., nonché alle zone adiacenti eventualmente interessate dalla presenza di impianti di risalita.

Sono inoltre consentite piccole attrezzature di ristoro in connessione agli impianti necessari per la pratica sportiva.

Art.14

Zona "SC" (destinate a campeggio)

In tali zone, oltre alla installazione di tende e altri simili impianti smontabili, sono ammesse anche costruzioni fisse, purché siano connesse alla specifica destinazione di zona.

Le installazioni fisse dovranno essere dimensionate in modo che nel complesso della zona siano rispettati i seguenti indici:

AREA COPERTA	3%
INDICE DI FABBRICABILITA'	0,10 mc/mq

Art.15

Zona "ST" (destinate ad attrezzature turistiche)

In tali zone è ammessa la costruzione di alberghi, motels o altre simili attrezzature per la ricettività turistica.

La fabbricazione è soggetta alle seguenti norme:

AREA COPERTA	25%
INDICE DI FABBRICABILITA'	2,00 mc/mq
ALTEZZA MASSIMA	12,00 ml

Dovranno inoltre essere previsti opportuni spazi per il parcheggio di autovetture, in ragione di almeno un posto macchina per ogni cinque letti.

Il distacco tra edifici e la distanza dalle strade dovranno rispettare le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968 – N.1444.

Art.16

Zona "SVP" (destinate a verde pubblico attrezzato)

In tali zone potranno essere allestite attrezzature per il gioco all'aperto di bambini e ragazzi, nonché piccole attrezzature per il riposo come le panchine, con esclusione di fabbricati stabili.

Potranno inoltre essere ospitate attrezzature sportive e di svago, particolarmente adatte alle finalità turistiche, purché non siano causa di rumore, pericolo o comunque disturbo alle attrezzature di cui al comma precedente.

La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere di tipo alpino e sorgere a conveniente distanza dalle strade.

Art.17

Attuazione del P.R.G. – Piani esecutivi

L'attuazione del Piano Regolatore Generale avverrà di norma mediante piani urbanistici esecutivi, di iniziativa pubblica (Piani Particolareggiati) o privata (lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche), per tutte le zone di nuova espansione, sia a destinazione residenziale che a diversa destinazione, non edificate o sprovviste delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La concessione di singole licenze edilizie sarà pertanto limitata alle zone parzialmente sature, ed ivi la fabbricazione dovrà rispettare i parametri riportati nei precedenti articoli per le singole zone.

Nei comprensori soggetti a piano urbanistico esecutivo dovrà comunque essere rispettato l'indice di fabbricabilità pertinente alla zona, ma potranno essere variate le prescrizioni relative al distacco tra i fabbricati e alla distanza dai confini, ad eccezione dei lotti posti sul perimetro esterno del comprensorio soggetto a piano esecutivo. Potranno essere inoltre variati i parametri relativi ai limiti dimensionali dei fabbricati, ad eccezione dell'altezza massima. Gli insediamenti residenziali potranno avere anche tipologia diversa da quella a singoli edifici isolati, e a tal fine potranno essere variate le disposizioni relative al lotto minimo.

Art.18

Indici di fabbricazione

Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità fondiaria (o densità edilizia fondiaria);
- Indice di fabbricabilità territoriale (o densità edilizia territoriale);
- Area coperta (o indice di copertura).

Per indice di fabbricabilità fondiaria si intende il rapporto tra il volume del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.

Per indice di fabbricabilità territoriale si intende il rapporto tra la somma dei volumi di tutti i fabbricati e la superficie della totalità del territorio interessato.

Per area coperta (o indice di copertura) si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.

Art.19

Superficie fondiaria corrispondente

All'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

Le licenze edilizie, sono subordinate alla stipula, registrazione e trascrizione di un atto di "vincolo di non edificazione" sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.

Per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere il valore degli indici indicati al precedente articolo 18.

Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondenti può risultare inferiore a quella derivante dagli indici.

La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con altro atto di vincolo, purché detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica.

Per i terreni compravenduti dopo l'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.

A tale scopo nei relativi atti di compravendita deve risultare la menzione del vincolo di cui ai commi precedenti.

Art.20

Definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici

Si definiscono i seguenti elementi geometrici ed i relativi metodi di misurazione:

- a) Superficie fondiaria: è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.), misurata in proiezione orizzontale;
- b) Superficie coperta: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sporgenza fino a ml 1,50, le scale esterne, le sporgenze delle falde di copertura;
- c) Altezza del fabbricato: è la massima distanza tra la linea di gronda e la quota del terreno sia dopo che prima della sua sistemazione secondo il progetto; qualora la distanza della falda considerata dal limite esterno della muratura immediatamente sottostante la linea di gronda, dovesse accedere ml.1.30, la misura verrà eseguita sul piano superiore della copertura a tale distanza orizzontale dalla muratura esterna; è comunque misurata sulla linea del manto di copertura, al lordo degli eventuali ingombri delle grondaie: per terreni in pendenza la quota inferiore di riferimento sarà data dal piano di calpestio del più basso locale abitabile, qualora tale piano non sia del tutto al di fuori della linea di terra, nel qual caso l'altezza sarà riferita al punto più basso del terreno a sistemazione avvenuta. Qualora parti di uno stesso edificio, per necessità di adattamento al terreno, abbiano il più basso piano abitabile a quote assolute diverse, il suddetto criterio di misurazione dell'altezza si applica ai singoli corpi di fabbrica.
- d) Volume del fabbricato: è il volume del solido emergente dal terreno, ad eccezione delle logge rientranti non più di ml 1,50, dei porticati di uso pubblico, dei poggioni, delle sporgenze di copertura e dei volumi tecnici. Si ribadisce che ai fini del calcolo del volume totale del fabbricato, vengono computati anche i vani scale coperti con oggetto >1.50ml.
- e) Distanza dalle strade: è a distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, del punto più avanzato della superficie coperta dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc. ad esclusione degli spazi destinati dal progetto a parcheggio pubblico);
- f) Distanza dai confini: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale tra le superficie coperta dai confini di proprietà;
- g) Distacco tra i fabbricati: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale tra le superfici coperte definite nel presente articolo.

Art.22

Forma, orientamento e materiali delle coperture; sporgenze

I tipi di copertura ammessi sono:

- 1) tipo alpino a due falde, con pendenza compresa tra il 35% e il 50%;
- 2) tipo a quattro falde (a padiglione);
- 3) tipo a falda unica pianeggiante(pend.5%-10%)

Le prescrizioni relative alla forma e all'orientamento delle coperture sono precisate, zona per zona, nelle tavole di Azionamento del P.R.G. con particolari segni grafici.

Non sono ammesse, come materiale di copertura tegole e laterizie di colore rosso.

Eventuali abbaini non dovranno occupare più del 20% della singola falda di copertura interessata.

E' inoltre obbligatorio per gli abbaini, un arretramento minimo di m 1.00 dal filo del muro esterno del piano immediatamente sottostante la gronda.

Le sporgenze delle coperture dovranno essere, di norma, non inferiori a m 1.00.Tali sporgenze vengano misurate rispetto al filo esterno del muro immediatamente sottostante alla linea di gronda: qualora però il piano sottotetto aggetti a sbalzo rispetto al piano inferiore del fabbricato, la sporgenza va misurata rispetto a tale piano inferiore.

L'altezza massima dell'abbaino non deve superare i ml. 1.30, misurati dal limite superiore della falda di copertura ed il limite superiore della falda dell'abbaino stesso.

La pendenza minima assegnata alla copertura dell'abbaino deve essere del 10%.

Art.23

Colorazioni esterne

Sono prescritte le seguenti colorazioni esterne:

- bianco calce per le murature;
- marrone scurissimo per le strutture lignee;
- grigio piombo scurissimo per le coperture metalliche.

Tali colorazioni si intendono vincolanti per tutti i progetti approvati, anche se non è fatta esplicita menzione.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si riferiscono sia agli edifici di nuova costruzione sia al restauro e rifacimento di fabbricati esistenti.

Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può concedere l'autorizzazione all'uso di colorazioni e materiali diversi, se li ritiene giustificati dalle particolari caratteristiche del progetto e dell'ambiente.

Art.24

Impiego del legno

E' consentito l'impiego del legno, sia per le coperture (scandole), che per l'esterno dei fabbricati; vengono pertanto abrogate le norme dei Regolamenti in contrasto con tale disposizione.

E', di norma, prescritto l'impiego del legno per parapetti di poggioli e terrazze.

Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può concedere l'autorizzazione all'uso di materiali diversi, se li ritiene giustificati dalle particolari caratteristiche del progetto e dell'ambiente.

Art.25

Pubblicità e affissioni

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di collocare cartelli, scritte, insegne luminose o apparecchi comunque pubblicitari, sia fissi che mobili, al di fuori degli spazi appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale per l'affissione.

Tali spazi dovranno essere in luoghi tali da non turbare le visuali panoramiche e i caratteri ambientali e paesistici.

Possono essere concesse deroghe solo per indicazioni di carattere turistico di interesse locale e di segnalazione di servizi per gli utenti stradali.

Art.26

Zona "VV" (vincolate a verde agricolo - forestale)

In tali zone è prescritta la conservazione dell'aspetto paesistico attuale, ferma restando la possibilità di eseguire i lavori necessari alla buona conduzione agricolo - forestale dei terreni.

Nessun tipo di costruzione è ammesso in queste zone entro le aree escluse dal vincolo idro-geologico di cui al successivo art.30, nelle fasce di rispetto dei nastri stradali (segnate con apposita punteggiatura negli elaborati di piano) e nelle aree interessate dai fenomeni di dissesto.

Nelle restanti zone vincolate a verde-agricolo forestale è concesso l'edificazione di singoli fabbricati esclusivamente a carattere rurale, da adibirsi a stalle e fienili, come pure di modeste costruzioni inerenti a servizi legati allo stato attuale delle aziende agricole ed alle colture effettivamente praticate.

In posizioni opportune, e tenendo conto delle necessarie precauzioni per la sicurezza dei terreni e la buona conservazione del paesaggio, è concessa l'installazione di attrezzature ed impianti legati al godimento della montagna, come rifugi alpini, bivacchi, impianti meccanici a fune e piccole attrezzature di ristoro.

La realizzazione di rifugi alpini è subordinata al parere favorevole del CAI.

L'installazione di impianti di risalita è subordinata all'approvazione dei relativi progetti da parte degli organi regionali preposti alla pianificazione e alla tutela del patrimonio boschivo, nonché della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Gli eventuali fabbricati di nuova costruzione dovranno comunque distare almeno 50 mt dai corsi d'acqua ed ad una distanza di 100 mt dal limite demaniale di laghi naturali ed artificiali.

Per i fabbricati esistenti, ricadenti in tali zone, è ammessa la demolizione e ricostruzione nei limiti della volumetria attuale, con una tolleranza in più non superiore al 20%; sono pure consentiti i lavori di consolidamento statico e parziali ampliamenti, dovuti a necessità di riorganizzazione distributiva, non eccedenti complessivamente, come valore massimo, il 20% del volume esistente alla data di approvazione del piano.

Nelle fasce di rispetto dei nastri stradali sopraccitati, è fatto divieto di installare qualsiasi manufatto, sia stabile che provvisorio, compresi cartelli pubblicitari, insegne palificazioni per linee elettriche e telefoniche; è altresì vietata l'apertura di accessi veicolari, all'infuori di quelli segnalati negli elaborati di piano.

ALTEZZA MASSIMA

Valori fino a 5,50 ml

INDICE DI FABBRICABILITA'

Valori fino a 0,01 mc/mq

DISTACCO MINIMO TRA GLI EDIFICI

Valore da 10,00 ml

In tali zone è concessa la realizzazione di modesti manufatti, completamente o parzialmente interrati, per la captazione di acque sorgive ad uso potabile e terapeutico e serbatoi interrati a scopi antincendio.

Nel sedime della ex S.S. 52 "CARNICA", oltre il limite ovest della zona MA 106 è concessa la realizzazione di una piazzola di scambio per RSU; tale intervento dovrà essere oggetto di uno studio approfondito che definisca le soluzioni tecniche più appropriate al fine di limitare l'impatto dell'opera sul territorio circostante.

Art.27

Aree riservate per destinazione a parco naturale

La porzione del territorio comunale contrassegnata da rigatura in senso nord-sud nelle tavole di Azzonamento del P.R.G. è considerata come area di riserva per un parco naturale a livello territoriale.

In tale area non è consentita la circolazione di mezzi motorizzati privati; la penetrazione ammessa sarà esclusivamente pedonale o riservata ai mezzi di servizio forestale; non dovrà comunque essere pregiudicata una corretta utilizzazione silvo-pastorale (in particolare l'attuazione del "piano economico" relativo ai beni forestali del Comune).

Fino all'approvazione di un piano di settore a livello territoriale e del connesso strumento normativo per la disciplina dell'uso dei suoli, i vincoli sopra specificati non pregiudicano la prosecuzione delle attuali utilizzazioni e della pratica venatoria entro il territorio interessato.

Art.28

Viabilità di P.R.G. e piani di lottizzazione

Qualora vengano presentati piani di lottizzazione interessanti aree comprese entro le zone edificabili individuate dal piano dovrà essere integralmente rispettata la rete principale di traffico prevista dalle tavole di viabilità del P.R.G., mentre potranno essere modificati i tracciati delle strade di distribuzione secondaria, qualora ciò consenta un più organico disporsi degli insediamenti residenziali.

Art.29

Recinzioni e sistemazioni esterne

Le recinzioni e sistemazioni esterne sono sottoposte all'approvazione della Commissione Edilizia. Nelle zone residenziali non sono consentiti, di norma, per le recinzioni, materiali diversi da quello tradizionale ligneo.

E' ammesso l'uso di altri materiali nel caso di nuclei a progettazione unitaria. Le recinzioni delimitanti le proprietà a confine con le strade residenziali, dovranno essere tenute staccate dal ciglio stradale almeno metri uno, salvi i casi in cui le strade residenziali siano provviste di marciapiede pubblico in adiacenza al confine della proprietà da recintare.

Le recinzioni non devono assolutamente ostacolare o comunque rendere pericoloso l'esercizio dello sport sciistico.

E' in facoltà del Sindaco imporre, per il periodo invernale, la rimozione di steccati o altri eventuali ostacoli.

Art.30

Vincolo forestale idrogeologico

La fabbricazione nelle zone comprese entro i limiti del vincolo forestale idrogeologico, fissato in base a R.D. 30.12.1923 N. 3267, e indicato da opportuno segno grafico nelle tavole di azionamento del P.R.G., è soggetta, oltre che alle norme di Piano Regolatore, al nulla osta della competente autorità forestale.

Le prescrizioni relative al lotto minimo delle zone residenziali "R" ed "E" vanno maggiorate del 50% ove tali zone ricadano in aree soggette al vincolo sopra citato.

Art.31

Protezione della vegetazione e dell'ambiente naturale

Entro le zone escluse dal vincolo di cui all'art.30 è prescritta la conservazione della vegetazione d'alto fusto esistente. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia può concedere deroghe motivate da necessità costruttive, di insolazione, di coltura, ecc., su domanda preventiva dell'interessato.

Il prelievo della cortica erbosa dai terreni esclusi dal vincolo di cui all'art.30 deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia. Le autorizzazioni del Sindaco possono essere condizionate a prescrizioni sulla reintegrazione arborea e prativa.

E' in facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di prescrivere piantagioni ad alto fusto in funzione di schermatura di costruzioni, come pure di ogni altro elemento che possa arrecare turbamento al paesaggio.

E' inoltre in facoltà del Sindaco di ordinare il taglio di alberature ad alto fusto per consentire la libera visuale da punti di vista panoramici.

Non è ammessa la piantagione di essenze estranee ai caratteri ecologici locali.

Art.32

Zone "VA" (zone a vincolo ambientale)

Sono indicate nelle tavole di azionamento del P.R.G. con rigatura inclinata.

Tali zone, per le particolari loro caratteristiche, sono soggetti a vincolo conservativo di natura ambientale. Le modifiche sui fabbricati esistenti, come pure ogni intervento sugli spazi esterni, sia d'uso pubblico che d'uso privato, potranno essere approvati solo nel caso che si integrino armonicamente con i caratteri ambientali preesistenti.

E' tassativamente proibito l'uso di insegne pubblicitarie e di impianti di illuminazione, che possano alterare, anche in parte, i valori d'ambiente delle zone suddette.

Art.33

Comprensori a vincolo di piano esecutivo

I comprensori contornati da particolare segno grafico nelle tavole di azionamento del P.R.G. sono da considerarsi vincolati al mantenimento dello stato di fatto, fino a quando uno studio di piano esecutivo non precisi la soluzione di dettaglio.

Le delimitazioni di zona, come pure la viabilità contenute nelle tavole di P.R.G. hanno valore indicativo e non vincolante per quanto riguarda questi comprensori, e sono segnate per guidare lo studio esecutivo.

In particolare, per il comprensorio indicato alla TAV. N.192, vale quanto segue: non dovrà essere superata una densità edilizia territoriale di 0.4mc/mq; ne consegue che il limite volumetrico globale di edificazione non dovrà superare 325000mc e che la capacità ricettiva globale dovrà essere contenuta in 3250 abitanti (computati con l'indice medio di 100mc/ab).

Il meccanismo attuativo del piano esecutivo dovrà assicurare una effettiva perequazione a tutti i terreni, contenuti entro il limite del comprensorio, che presentino requisiti di idoneità fisica alla fabbricazione.

Il piano esecutivo dovrà prevedere tutte le infrastrutture sportive, ricreative, commerciali, culturali, assistenziali pertinenti all'insediamento; e inoltre le sistemazioni esterne, in accordo con i caratteri paesaggistici ed ecologici dell'ambiente.

Dovranno essere assicurati spazi di verde pubblico attrezzato in maniera non inferiore a 15mq/ab; spazi a parcheggio in misura non inferiore a 2,5mq/ab per i residenti nel comprensorio; inoltre parcheggi di superficie globalmente non inferiore alla precedente per i fruitori in transito.

Oltre ai parcheggi pubblici sopra specificati, dovranno essere predisposti spazi per autorimessa o parcheggio ad uso privato, al piano interrato dei corpi di fabbrica o anche al di fuori di questi (scoperti o interrati), in ragione di almeno 1mq per ogni 20 mc di volume edificabile fuori terra.

Dovranno essere previsti spazi per attrezzature di pubblica utilità in misura non inferiore a 2mc/ab. Dovrà inoltre essere conservata nella situazione di fatto (come superficie agricolo - forestale vincolata) una superficie non inferiore al 30% dell'area complessiva del comprensorio soggetto a piano esecutivo.

Per il comprensorio del Lago di Misurina(TAV.N.191) il piano esecutivo dovrà essere redatto con preminenti finalità di ripristino dei valori paesaggistici ambientali e contenere previsioni insediative per non più di 800 nuovi residenti.

I valori dei parametri numerici sopra indicati per i comprensori turistici di Federa Vecchia e Misurina soggetti a Piano esecutivo sono suscettibili di variazioni e aggiustamenti in sede di redazione dei relativi piani esecutivi (la cui reciproca integrazione appare necessaria in relazione al collegamento degli impianti per la fruizione turistico sportiva della montagna); sempre ché sia rispettato rigorosamente il valore globale della popolazione insediabile nell'insieme dei due comprensori, corrispondente a 4000 abitanti negli edifici o complessi edilizi di nuova costruzione.

Art.34

Prescrizione di spazi per parcheggi autoveicoli

Nelle nuove costruzioni o anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi e sosta dei veicoli in misura non inferiore a mq. 1.00 ogni mc. 10.00 di costruzione (inteso come volume urbanistico lordo), come previsto dalla Legge 24 marzo 1989 nr. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di interventi di ristrutturazione, sostituzione edilizia che comportino l'aumento delle unità abitative o in generale del carico urbanistico, ovvero per la realizzazione di nuove unità abitative è fatto obbligo di predisporre parcheggi pertinenziali da realizzarsi all'interno delle costruzioni o nel sottosuolo, ovvero su aree scoperte all'interno del lotto; è altresì consentita la realizzazione di parcheggi in aree nelle immediate vicinanze non facenti parte del lotto purché, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia, le stesse risultino adeguatamente relazionate con il fabbricato principale e sia costituito, prima del rilascio del certificato di agibilità, il vincolo pertinenziale e di destinazione d'uso.

Sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni e le sostituzioni edilizie deve essere garantito almeno un posto per unità abitativa prevista, con uno spazio standard minimo per posto di mq. 20.00 (standard comprensivo del parcheggio e dello spazio di manovra).

Per il cambio di destinazione d'uso dei piani terra degli edifici esistenti (da uso residenziale in uso commerciale o direzionale) è fatto obbligo di predisporre parcheggi pertinenziali in misura non inferiore a mq. 1.00 ogni mc. 10.00 di volume oggetto di modificazione di uso.

Solamente in casi eccezionali (sentito nel merito l'obbligatorio parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Comunale Edilizia) e ove nella pertinenza del fabbricato o su terreno nelle immediate vicinanze non fosse possibile individuare degli spazi per parcheggi di autoveicoli, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione dell'area a parcheggio che non può essere realizzata per oggettive e documentate difficoltà.

Tale indennità è determinata dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo per ogni metro quadrato di parcheggio pertinenziale non realizzato.

Il Consiglio Comunale può aggiornare tale contributo sulla base delle variazioni dei costi per la realizzazione di tali infrastrutture.

Per il solo recupero dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.1998 resta valido quanto previsto dall'art. 80 del Regolamento Comunale Edilizio (così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 28.02.2000).

I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga allo strumento urbanistico e alle disposizioni del presente articolo, come previsto dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.35

Cave di sabbia, ghiaia, pietrame

Per le cave esistenti, in esercizio o abbandonate, si dovrà provvedere (ove esse non risultino già defilate rispetto alle visuali delle strade principali, come pure da altri punti di vista panoramici o paesistici), ad una schermatura mediante terrapieni, inzollamenti oppure piantagioni di verde ad alto fusto.

Le prescrizioni di salvaguardia di paesistica contenute nel presente articolo sono da considerarsi estese anche alle discariche degli impianti idroelettrici, alle discariche private, alle scarpate delle strade pubbliche e private.

Art.36

Zona di rispetto stradale

Questa zona è destinata all'agricoltura.

E' prescritta l'inedificabilità della zona.

Tuttavia l'area soggetta a tale prescrizione è computabile agli effetti dell'edificabilità'.

Nel caso di fabbricati esistenti all'atto di adozione del P.R.G., è consentita l'esecuzione di soli interventi di restauro conservativo.

Per gli edifici esistenti in fregio alle strade ed alle zone umide valgono le norme di cui all'art.7 della L.R.24/85.

Art.37

Poteri di deroga

Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare alle disposizioni delle presenti norme urbanistico-edilizie limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o d'interesse pubblico. Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla-osta della Regione Veneta ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art.38

Tutela dell'ambiente e del paesaggio

Non sono ammesse nuove edificazioni nei seguenti casi:

- Zone classificate boscate con esclusione delle zone edificabili secondo il P.R.G.;
- Zone soggette a dissesto idrogeologico;
- Entro una distanza di ml.15 dal ciglio dei fiumi, torrenti e canali.